



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 386/10

di iniziativa del Consigliere G. MORRONE recante:

"Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell'Unione Europea residente in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 386/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Ennio Morrone pag. 3

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell'Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Normativa comunitaria

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994 pag. 11

Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 pag. 28

Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Artt. 48, 51, 122, 123 pag. 41

Articoli 48, 51, 122, 123

Legge n. 128 del 24 aprile 1998 pag. 43

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).

Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996 pag. 106

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Legge n. 483 del 3 agosto 1994 pag. 110

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Decreto Legge n. 408 del 24 giugno 1994 pag. 111


Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

N.ro 386/10ⁿ

S. I. C.
28.11.18

2^a COMM. CONSILIARE

[Signature]



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

"Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell'Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46827 del 28-11-18

Classificazione: 02-05

On.le Ing. Giuseppe Morrone

Consigliere Regionale Forza Italia

[Signature]

Relazione illustrativa

La presente Proposta di Legge, previa modifica dello Statuto della Regione Calabria, che consta di 6 articoli, si pone la precipua finalità di estendere ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Calabria, il diritto di elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni regionali calabresi.

Tale previsione, si rende necessaria in quanto l'Ordinamento Italiano prevede per i cittadini residenti in Calabria di uno Stato membro, il diritto di voto e di eleggibilità per le sole elezioni Europee e Comunali, in virtù dell'attuazione, in primis, della Direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, mediante il Decreto-Legge 24 giugno 1994, n. 408(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in secundis, della Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, attraverso il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Sulla scorta di quanto testé enucleato è evidente come sia necessario, anzi imprescindibile, ampliare e rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei sopradetti cittadini, considerato che agli stessi - in virtù dello status di "cittadini dell'Unione" previsto dal titolo II del Trattato di Maastricht - deve essere riconosciuta la facoltà di potere partecipare attivamente, se espressamente richiesto, alla scelta dei propri rappresentanti e proporre la propria candidatura a Consigliere in occasione delle elezioni Regionali, consentendo loro una più incisiva integrazione nel tessuto sociale calabrese, favorita dalla partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa dell'Ente Territoriale. Nei confronti dei predetti cittadini deve infatti, necessariamente, trovare applicazione il pieno riconoscimento dei diritti inalienabili previsti dalla nostra carta Costituzionale, ovverosia quelli di uguaglianza e di non discriminazione.

Nello specifico, l'art. 1 della presente Proposta di Legge sancisce il riconoscimento del diritto di elettorato Attivo e Passivo ad ogni cittadino, residente in Calabria, della Comunità Europea in occasione delle consultazioni elettorali regionali.

Più particolarmente, l'art. 2 prevede tutte quelle ipotesi ivi indicate, che se contestualmente ricorrenti, attribuiscono, ai cittadini della Comunità europea residenti nel territorio Calabrese, la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto per il rinnovo degli Organi della Regione Calabria.

L'art. 3, inoltre, statuisce in occasione delle consultazioni regionali, sia l'istituzione presso ogni Comune della Regione Calabria di una "lista elettorale aggiunta" di cittadini dell'Unione Europea in possesso dei requisiti summenzionati, sia la modalità di iscrizione alla stessa. Tale modalità consiste in una formale richiesta, da indirizzare al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato, nella quale deve essere dichiarata la cittadinanza, la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine, e una serie di informazioni strettamente personali necessarie all'iscrizione alla lista stessa. Il presente articolo stabilisce, a pena di inammissibilità, il termine di presentazione della domanda, e quanto compete all'Ufficio Elettorale territoriale.

L'art. 4 disciplina l'esercizio del diritto di eleggibilità, in particolare prevede che al compimento del diciottesimo anno di età, ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente nel territorio della Regione Calabria possa proporre la propria candidatura in occasione delle elezioni Regionali e statuisce modalità e forma per l'esercizio del diritto de quo.

Infine, l'art. 5 specifica la carica elettorale che può essere ricoperta dal cittadino dell'Unione Europea residente nel territorio Calabrese una volta eletto, evidenziando, al contempo, che questi, non è eleggibile alla carica di Presidente della Regione Calabria e che non può ricoprire la carica istituzionale di Vice Presidente della Giunta, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Regionale, poiché tali cariche, per espressa previsione, sono riservate ai soli cittadini italiani. A chiosa dell'art. 5, il comma 2 stabilisce che i cittadini di uno Stato membro residenti in Calabria sono soggetti alle stesse disposizioni di incompatibilità che si applicano ai cittadini dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 122 della Carta Costituzionale.

ART. 1

(Diritto di elettorato attivo e passivo)

1. Ad ogni cittadino dei Paesi membri dell'Unione Europea residenti in un Ente locale ricadente nel territorio della Regione Calabria è riconosciuto il diritto di voto e di eleggibilità in occasione delle elezioni Regionali Calabresi.

ART. 2

(Esercizio del diritto di voto)

1. Il diritto di voto può essere esercitato da ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in un Comune della Regione Calabria qualora:

- a. abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- b. ne abbia espresso la volontà;
- c. possiede tutti i requisiti cui l'Ordinamento Italiano subordina il diritto di elettorato attivo e passivo dei propri cittadini;
- d. sia residente in un Comune della Regione Calabria.

ART. 3

(Istituzione liste elettorali aggiunte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea per le elezioni della Regione Calabria)

1. Ogni Comune presente all'interno del territorio della Regione Calabria deve istituire un'apposita lista elettorale aggiunta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea in occasione delle elezioni regionali.
2. L'elettore di cui all'art. 2 che intende esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni regionali deve presentare al Sindaco del Comune di residenza una domanda per la relativa iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune stesso, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno anteriore a quello delle votazioni);
3. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata:
 - a. la cittadinanza;
 - b. la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
 - c. la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune

- d. il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
 - e. l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti, secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.
4. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate oltre tale termine.
 5. A seguito della presentazione della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, l'Ufficio Elettorale provvede a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione ed a rilasciare una tessera elettorale riportante l'indicazione della consultazione in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto, il numero e l'indirizzo del seggio elettorale dove l'elettore deve presentarsi per votare.
 6. L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio per trasferimento della residenza, per perdita della capacità elettorale, per decesso, per irreperibilità o per acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 4

(Esercizio del diritto di eleggibilità)

1. Al compimento del diciottesimo anno di età i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in un Comune della Regione Calabria possono esercitare il diritto di elettorato passivo mediante il deposito della propria dichiarazione di candidatura.
2. Al fine di presentare la propria candidatura i cittadini dell'Unione Europea devono produrre all'atto della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani in siffatta materia, i seguenti documenti:
 - a. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
 - b. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
 - c. Qualora i cittadini dell'Unione Europea non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza devono presentare un attestato dello stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.
La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Art. 5

(Carica istituzionale in caso di elezione)

1. I cittadini di un Paese membro della Comunità Europea residenti in un Comune facente parte del territorio Calabrese possono presentare la propria candidatura solo come Consigliere Regionale mentre non sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta Regionale e non possono ricoprire la carica di Vice Presidente della Regione Calabria nonché quella di Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Regione Calabria.
2. Le persone di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti alle stesse disposizioni di incompatibilità che si applicano ai cittadini dello Stato italiano in cui si svolge la consultazione elettorale, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attivazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 29 novembre 2018

On. Giuseppe Ennio Morrone

Relazione finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

In particolare, l'articolo 1 limitandosi a sancire il riconoscimento del diritto di elettorato Attivo e Passivo ad ogni cittadino di un Paese membro della Comunità Europea in occasione delle consultazioni regionali non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate; l'articolo 2 normando il diritto di voto introduce norme di tipo ordinamentale che non comportano nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale; l'articolo 3 prevede l'istituzione di liste elettorali aggiunte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e non comporta aggravio di spese o riduzione di entrate per il bilancio regionale. L'articolo 4 detta norme in merito all'esercizio del diritto di eleggibilità e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, l'articolo 5 specifica la carica elettorale che può essere ricoperta dai cittadini dell'Unione Europea non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese e riduzioni di entrate, l'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della legge non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese e riduzioni di entrate

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo : “Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell’Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”****Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 3	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 4	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994 ⁽¹⁾.**Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 368.

(2) Direttiva recepita con *D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197*.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di "elezioni comunali" non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di "elezioni comunali"; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al Consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengono necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini; che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;

considerando che è altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;

considerando che qualora le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al Consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera molto significativamente la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel Paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la proporzione di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

considerando che il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e Comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;

considerando che la Commissione procederà ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

ha adottato la presente direttiva:

Capo I**Disposizioni generali****Articolo 1**

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di Paesi terzi residenti nel suo territorio.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per

a) "ente locale di base", gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

b) "elezioni comunali", le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

c) "Stato membro di residenza", lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

d) "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

e) "liste elettorali", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

f) "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;

g) "dichiarazione formale", la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del trattato, e

b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.

Articolo 4

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.

Articolo 5

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

Articolo 6

1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del Consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

Capo II**Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità****Articolo 7**

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
 2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.
 3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.
-

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

3. L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:

a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,

b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,

c) presenti un documento d'identità in corso di validità,

d) indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

e) indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Articolo 10

1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla rilevabilità della sua candidatura.

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

Articolo 11

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

Capo III**Disposizioni derogatorie e transitorie****Articolo 12**

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedono senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di:

a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,

b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a), a un numero limitato di comuni, di cui

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuano a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Capo IV**Disposizioni finali****Articolo 13**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

il presidente

K. Kinkel

Allegato ⁽³⁾

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva s'intende per "ente locale di base":

- per il Belgio:

commune/gemeente/Gemeinde,

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

- per la Bulgaria:

.⁽⁴⁾,

- per la Repubblica ceca:

obec, mestský obvod nebo mestská část územně členeného statutárního mesta, mestská část hlavního mesta Prahy,

- per la Danimarca:

kommune, region,

- per la Germania:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

- per l'Estonia:

vald, linn,

- per l'Irlanda:

City Council, County Council, Borough Council, Town Council,

- per la Grecia:

.⁽⁵⁾,

- per la Spagna:

municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

- per la Francia:

commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

- per la Croazia:

opæina, grad, županija,

- per l'Italia:

comune, circoscrizione,

- per Cipro:

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

.⁽⁶⁾,

- per la Lettonia:

novads, republikas pilsçta,

- per la Lituania:

Savivaldybë,

- per il Lussemburgo:

commune,

- per l'Ungheria:

települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye,

- per Malta:

Kunsill Lokali,

- per i Paesi Bassi:

gemeente, deelgemeente,

- per l'Austria:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

- per la Polonia:

gmina,

- per il Portogallo:

município, freguesia,

- per la Romania:

comuna, orasul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucuresti ti judesul,

- per la Slovenia:

obcina,

- per la Slovacchia:

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Kosice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Kosice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

- per la Finlandia:

kunta, kommun, kommun på Åland,

- per la Svezia:

kommuner, landsting,

- per il Regno Unito:

counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.

(3) Allegato inizialmente modificato dall'*articolo 1 della direttiva 96/30/CE*, dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003, dall'allegato della *direttiva 2006/106/CE*, successivamente modificato dall'allegato della *decisione 2012/412/UE* e, da ultimo, così sostituito dall'allegato della *direttiva 2013/19/UE*.

(4) Si omette il testo in lingua straniera.

(5) Si omette il testo in lingua straniera.

(6) Si omette il testo in lingua straniera.

Dichiarazioni

La Repubblica federale di Germania è dell'avviso che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sull'elezione del capo e dei membri dell'organo esecutivo di un ente locale di base si possa altresì applicare alla destituzione a seguito di voto (Abwahl).

La Repubblica federale di Germania richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto costituzionale tedesco, le disposizioni sulle elezioni comunali si applicano, in misura corrispondente, alle assemblee locali ove queste si sostituiscano ad un'assemblea rappresentativa.

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994**Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3**

L'articolo 3 non preclude agli Stati membri la facoltà di verificare, in modo non discriminatorio, che un elettore ai sensi dell'articolo 3 non sia stato privato del diritto di voto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, se tale disposizione si applica anche ai loro propri cittadini.

Dichiarazione a verbale della delegazione lussemburghese relativa alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

Per le autorità lussemburghesi, con il verbo "verificare" s'intende una dichiarazione sull'onore resa dall'elettore ai sensi dell'articolo 3 al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, non possono limitare, oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di essere eletti.

Dichiarazione a verbale della delegazione francese sull'articolo 5, paragrafo 4

La possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri dell'Unione dall'elezione e dalla partecipazione al collegio di grandi elettori incaricati di procedere all'elezione del senato in Francia, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non intende affatto rimettere in questione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali quale risulta dall'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della delegazione belga:

Dichiarazione a verbale della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, ove si avvalga della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, questa sarà applicata soltanto in taluni dei comuni in cui il numero degli elettori di cui all'articolo 3 supera il 20% del corpo elettorale e in cui una situazione specifica giustifichi, a giudizio del governo federale belga, una siffatta deroga eccezionale.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della Commissione sull'articolo 13

Direttiva n. 94/80/CE del 19 dicembre 1994

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della Commissione:

Dichiarazione a verbale della Commissione relativa all'articolo 13

La Commissione dichiara che rivolgerà particolare attenzione all'evoluzione dell'elettorato dopo l'entrata in vigore della direttiva, fenomeno che potrebbe creare problemi specifici per taluni Stati membri.

Dichiarazione a verbale della delegazione greca sull'articolo 13

Vista la sua posizione geografica, la Grecia annette particolare importanza alla relazione che la Commissione redigerà in conformità dell'articolo 13.

Essa confida che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dell'elettorato negli Stati membri, valuti i problemi specifici che questi dovranno eventualmente affrontare.

Dichiarazione a verbale della delegazione spagnola su Gibilterra

A norma della direttiva 94/80/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno di Spagna dichiara che, qualora il Regno Unito decida di estenderne l'applicazione a Gibilterra, tale estensione lascerà impregiudicata la posizione spagnola riguardo a Gibilterra.

Direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993⁽¹⁾.**Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1993, n. 329. Entrata in vigore il 30 dicembre 1993.

(2) Termine di recepimento: 1 febbraio 1994. Direttiva recepita con *D.L. 21 febbraio 1994, n. 128*.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri grazie all'introduzione di una cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea, che modifica il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, introducono una cittadinanza dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, a tale titolo, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo,

senza recare pregiudizio all'attuazione dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE non presuppone un'armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua stessa natura, deve essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nel Paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato

e che, di conseguenza, lo Stato membro in causa deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato CE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale e che, di conseguenza, alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati,

ha adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) "elezioni al Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all'atto del 20 settembre 1976;

2) "territorio elettorale", il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente allo stesso atto e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;

3) "Stato membro di residenza", lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

4) "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

5) "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

6) "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

7) "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;

8) "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadino eleggibile;

9) "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.

Articolo 3

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7.

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione

sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Articolo 4

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

Articolo 5

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

Articolo 6

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo ⁽³⁾.

2. Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale ⁽⁴⁾.

3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d'origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro d'origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.

Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso ⁽⁵⁾.

4. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto le informazioni entro o oltre i termini previsti, prende le misure opportune, conformemente al suo diritto nazionale, per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura o, laddove ciò non sia possibile, per impedire che sia eletto o eserciti il mandato ⁽⁶⁾.

5. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri ⁽⁷⁾.

(3) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(4) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(5) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(6) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(7) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

Articolo 7

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro d'origine.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell'interessato.

3. Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, nelle dovute forme e entro termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.

Capo II

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza,

b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e,

c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario:

a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,

b) presenti un documento di identità valido,

c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.

4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 10

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:

a) cittadinanza, data e luogo di nascita, ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza ⁽⁶⁾;

b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro,

c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo,

d) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale ⁽⁹⁾.

[2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.] ⁽¹⁰⁾.

3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.

(8) Lettera così sostituita dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(9) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

(10) Paragrafo soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2013/1/UE*.

Articolo 11

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Articolo 12

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

Articolo 13

Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4. A tale scopo, lo Stato membro di residenza, in base alla dichiarazione formale di cui agli articoli 9 e 10, trasmette allo Stato membro di origine, entro un termine appropriato prima di ogni consultazione elettorale, le informazioni relative ai cittadini di quest'ultimo iscritti nelle liste elettorali o che hanno presentato una candidatura. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Capo III

Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 14

1. Se in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se alla data del 1° febbraio 1994 la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Entro il 31 dicembre 1997 e, successivamente, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Articolo 15

Per le quarte elezioni dirette al Parlamento europeo, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a) i cittadini dell'Unione che al 15 febbraio 1994 hanno già il diritto di voto nello Stato membro di residenza e figurano su una lista elettorale di tale Stato non sono tenuti ad espletare le formalità previste all'articolo 9;

b) gli Stati membri nei quali le liste elettorali sono state formate anteriormente al 15 febbraio 1994 prendono le disposizioni necessarie per consentire agli elettori comunitari che intendono esercitarvi il diritto di voto di iscriversi nelle liste elettorali entro un termine adeguato prima del giorno della consultazione elettorale;

c) gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio e che, senza compilare una lista elettorale specifica, menzionano la qualità di elettore nel registro anagrafico, possono applicare questo regime anche agli elettori comunitari che figurano in tale registro e che, dopo essere stati informati individualmente dei loro diritti, non hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di origine. Essi trasmettono alle autorità dello Stato membro d'origine il documento che manifesta l'intenzione espressa da questi elettori di votare nello Stato membro di residenza;

d) gli Stati membri nei quali la procedura interna di designazione dei candidati dei partiti o gruppi politici è disciplinata dalla legge possono disporre che tali

procedure avviate, conformemente a tale legge, anteriormente al 1° febbraio 1994 e le decisioni adottate in tale ambito rimangono valide.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione della presente direttiva in occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 1994. Sulla base di questa relazione il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° febbraio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

il presidente

W. Claes

Costituzione della Repubblica italiana. Artt. 48, 51, 122, 123TITOLO IV
Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (40).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (41).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (42).

(40) Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

(41) Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(42) Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (45). A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (46).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(45) Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

(46) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (184) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (185).

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (186).

(184) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(185) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(186) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (187) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (188).

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (189) .

(187) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(188) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(189) Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998 ⁽¹⁾.**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104, S.O.

TITOLO I**Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari****1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la

procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'*articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142*.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, di recepimento della *direttiva 92/57/CEE* del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla *legge 22 febbraio 1994, n. 146*, e dalla *legge 6 febbraio 1996, n. 52*. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996* a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza ⁽²⁾.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal *decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470*, alle direttive del Consiglio *90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della *legge 19 febbraio 1992, n. 142*.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal *decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303*, alla *direttiva 86/653/CEE* del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva *93/118/CE* del Consiglio, che modifica la *direttiva 85/73/CEE* del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'*articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*, e tenendo conto delle direttive del Consiglio *94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE*, di modifica della citata *direttiva 85/73/CEE*;

b) alla direttiva *93/119/CE* del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'*articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*;

c) alla *direttiva 95/29/CE* del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla *direttiva 97/2/CE* del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(2) Per la proroga del termine per l'esercizio della delega, vedi l'*art. 45, comma 24, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

2. Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli *articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime ⁽³⁾;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli *articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, osservando altresì il disposto dell'*articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, introdotto dall'*articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362*, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'*articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, e l'*articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 24 aprile 2003, n. 134 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

3. Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.

1. ... ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

4. Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2 ⁽⁵⁾.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

(5) In attuazione di quanto disposto nel presente comma è stato emanato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224).

5. Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle

direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

6. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli *articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183* .

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 ⁽⁶⁾.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1 ⁽⁷⁾.

(6) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 61, L. 24 dicembre 2012, n. 234*.

(7) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 61, L. 24 dicembre 2012, n. 234*.

7. Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

8. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della *legge 22 febbraio 1994, n. 146*, della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁸⁾.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ⁽⁹⁾.

(8) Con *D.Lgs. 1° febbraio 2000, n. 57*, è stata fissata la disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli.

(9) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il *D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 346*.

9. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 ⁽¹⁰⁾.

(10) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 174*.

10. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

11. Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.

[1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'*articolo 21 della direttiva 93/36/CEE* del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, e dell'*articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'*art. 257* dello stesso decreto.

12. Marcatura CE.

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'*articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52* ; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'*articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615* , dopo le parole: «sull'apparecchio» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando non possibile».

13. Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 , alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 .

1. ... ⁽¹²⁾.

2. ... ⁽¹³⁾.

3. ... ⁽¹⁴⁾.

4. ... ⁽¹⁵⁾.

5. ... ⁽¹⁶⁾.

6. ... ⁽¹⁷⁾.

7. ... ⁽¹⁸⁾.

8. ... ⁽¹⁹⁾.

9. ... ⁽²⁰⁾.

10. ... ⁽²¹⁾.

11. ... ⁽²²⁾.

12. L'*articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, è abrogato.

13. L'*articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, come modificato dalla *legge 9 marzo 1989, n. 86*, è abrogato.

(12) Sostituisce il comma 1, dell'*art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(13) Sostituisce il comma 2, dell'*art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(14) Aggiunge un periodo al comma 3, dell'*art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(15) Aggiunge il comma 1-*bis* all'*art. 7, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(16) Sostituisce il comma 2, dell'*art. 9, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(17) Aggiunge il comma 2-*bis* all'*art. 9, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(18) Sostituisce il comma 1, dell'*art. 10, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(19) Aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 2, dell'*art. 10, L. 9 marzo 1989, n. 86*.

(20) Sostituisce il comma 2, dell'*art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52*.

(21) Aggiunge il comma 2-*bis*, dell'*art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52*.

(22) Modifica il comma 4, dell'*art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52*.

14. Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.

[1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni] ⁽²³⁾.

(23) Articolo abrogato dall'*art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422*. Legge comunitaria 2000.

15. *Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.*

1. Al *decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: «, possibilmente» a: «competente» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: «italiano o per quello».

16. *Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257 , recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.*

1. ... ⁽²⁴⁾.

2. ... ⁽²⁵⁾.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(24) Sostituisce il comma 2, dell'*art. 1, L. 27 marzo 1992, n. 257*.

(25) Sostituisce l'*art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257*.

TITOLO II

Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

(commento di giurisprudenza)

17. Tutela delle acque dall'inquinamento.

1. Il termine di cui all'*articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52*, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'*articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146*.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonché all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;

d) che la tariffa di cui all'*articolo 13, L. 5 gennaio 1994, n. 36*, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla

normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima *legge n. 36 del 1994* al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'*articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146* , sono abrogati.

18. *Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.*

1. L'attuazione della *direttiva 96/82/CE* del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577* , opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

19. *Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.*

1. L'attuazione della *direttiva 95/60/CE* del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti

⁽²⁶⁾.

(26) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il *D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 173*.

20. *Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.*

1. L'attuazione della *direttiva 96/59/CE* del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono ⁽²⁷⁾.

(27) Per l'attuazione della *direttiva 96/59/CE*, vedi il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209*.

21. *Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.*

1. L'attuazione della *direttiva 96/61/CE* del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale ⁽²⁸⁾.

2. ... ⁽²⁹⁾.

(28) In attuazione del presente comma vedi il *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372*.

(29) Modifica la lett. *b*) del comma 3, dell'*art. 31, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

22. *Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.*

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. ... ⁽³⁰⁾.

3. ... ⁽³¹⁾.

4. ... ⁽³²⁾.

5. ... ⁽³³⁾.

6. ... ⁽³⁴⁾.

7. ... ⁽³⁵⁾.

8. ... ⁽³⁶⁾.

9. ... ⁽³⁷⁾.

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al *regolamento (CEE) n. 2407/92* del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. ... ⁽³⁸⁾.

12. ... ⁽³⁹⁾.

13. È abrogato l'*articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146* .

14. ... ⁽⁴⁰⁾.

15. ... ⁽⁴¹⁾.

16. Nell'*articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331* , dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

17. Nell'*articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331* , e successive modificazioni, le parole: «sia straniero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».

18. Nell'*articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411* , al numero 1, dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole: «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».

19. ... ⁽⁴²⁾.

20. L'*articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106* , concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404* , è abrogato.

(30) Modifica l'art. 737 del codice della navigazione.

(31) Sostituisce l'art. 751 del codice della navigazione.

- (32) Sostituisce l'art. 752 del codice della navigazione.
- (33) Modifica il primo comma dell'art. 758 del codice della navigazione.
- (34) Modifica la lett. *d*) ed aggiunge le lett. *b-bis*) e *b-ter*) al comma primo dell'art. 762 del codice della navigazione.
- (35) Modifica il secondo comma dell'art. 777 del codice della navigazione.
- (36) Modifica i commi primo e secondo dell'art. 798 del codice della navigazione.
- (37) Aggiunge un comma all'art. 788 del codice della navigazione.
- (38) Aggiunge un comma all'art. 800 del codice della navigazione.
- (39) Aggiunge un comma all'art. 805 del codice della navigazione.
- (40) Modifica l'art. 848, primo comma, del codice della navigazione.
- (41) Modifica il secondo comma dell'art. 159 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con *R.D. 11 gennaio 1925, n. 356*.
- (42) Aggiunge un comma all'art. 30, *D.P.R. 1° settembre 1967, n. 1411*.

23. Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.

1. L'attuazione della *direttiva 94/56/CE* del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con *regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356*, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a*) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata *direttiva 94/56/CE*;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla *direttiva 94/56/CE*, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b*), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata *direttiva 94/56/CE*, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della *direttiva 94/56/CE* e degli obblighi internazionali ⁽⁴³⁾.

(43) Per l'attuazione della *direttiva 94/56/CE*, vedi il *D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66*.

24. Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della *direttiva 96/67/CE* del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi ⁽⁴⁴⁾:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-*septies* dell'*articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1995, n. 351*;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura

trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c)*;

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)*;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

(44) Per l'attuazione della *direttiva 96/67/CE*, vedi il *D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18*.

25. Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 .

[1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;

b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione ⁽⁴⁵⁾.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318* , l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni] ⁽⁴⁶⁾.

(45) Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 21 dicembre 1999, n. 526*.

(46) Articolo abrogato dall'*art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259*.

26. Disposizioni sulla Farmacopea europea.

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della *legge 22 ottobre 1973, n. 752*, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla *legge 9 novembre 1961, n. 1242*.

27. Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.

1. Al *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽⁴⁷⁾;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce «Cadmio», con il seguente valore: «non più di 1 mg/Kg».

(47) Sostituisce la lett. b) al comma 1 dell'*art. 5, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107*.

28. Etichettatura dei prodotti cosmetici.

1. All'*articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713*, come sostituito dall'*articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126*, di attuazione della *direttiva 93/35/CEE* e della *direttiva 95/17/CE*, dopo la parola: «aroma» sono inserite le seguenti: «specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale».

29. Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.

1. In conformità a quanto stabilito dalla *direttiva 94/57/CE* del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla *direttiva 94/57/CE* o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della *direttiva 94/57/CE* del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 ;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo

accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

30. Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ⁽⁴⁸⁾.

(48) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il *D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41*.

31. Emissione di segnali televisivi.

1. L'attuazione della *direttiva 95/47/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla radiodiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione ⁽⁴⁹⁾.

(49) Alla direttiva di cui al presente articolo è stata data attuazione con *D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 191*.

32. Ascensori.

1. Il regolamento da emanare a norma dell'*articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla *direttiva 95/16/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla *direttiva 95/16/CE*. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla *direttiva 95/16/CE*;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

33. Imprese finanziarie: criteri di delega.

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della *direttiva 95/26/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della *direttiva 95/26/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della *direttiva 95/26/CE*, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

34. Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della *legge 26 settembre 1986, n. 599*, è soppresso l'ultimo periodo.
 2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, è abrogato.
-

35. Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.

1. Il recepimento della *direttiva 97/9/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al *decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415*, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

36. Norme per il mercato dell'energia elettrica.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla *direttiva 96/92/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ⁽⁵⁰⁾:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;

d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;

e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂;

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

(50) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79*.

37. Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 .

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194* , le parole: «nonché la data di scadenza dell'autorizzazione» sono soppresse.

2. ... ⁽⁵¹⁾.

(51) Aggiunge il comma 5-bis all'*art. 20, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194*.

38. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'*articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52* , le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/ E del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'*articolo 38 della legge n. 52 del 1996* ⁽⁵²⁾.

(52) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285*.

39. Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.

1. L'attuazione della *direttiva 95/53/CE* del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo

⁽⁵³⁾.

2. L'attuazione della *direttiva 95/69/CE* del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

(53) Per l'attuazione della *direttiva 95/53/CE*, vedi il *D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460*.

40. Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato ⁽⁵⁴⁾.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio nazionale ⁽⁵⁵⁾.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1035/72* a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'*articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97* della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto *regolamento (CE) n. 412/97* ⁽⁵⁶⁾.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1035/72*, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal *regolamento (CE) n. 478/97*. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 ⁽⁵⁷⁾.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'*articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti ⁽⁵⁸⁾.

(54) Lettera aggiunta dall'*art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(55) Comma così sostituito dall'*art. 38, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001*.

(56) Comma prima sostituito dall'*art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25* e poi modificato dall'*art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 122*.

(57) Periodo aggiunto dall'*art. 16, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(58) Con *D.M. 11 luglio 2002* sono state definite le disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei prodotti ortofruttiferi di cui al presente articolo.

41. Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.

1. L'attuazione della *direttiva 94/47/CE* del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;

g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fidejussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato ⁽⁵⁹⁾.

(59) Per l'attuazione della *direttiva 94/47/CE* vedi il *D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427*.

42. Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la *legge 30 gennaio 1968, n. 46*, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;

b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;

c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali ⁽⁶⁰⁾.

(60) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo vedi il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251*.

43. Tutela giuridica delle banche di dati.

1. L'attuazione della *direttiva 96/9/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'*articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva ⁽⁶¹⁾.

(61) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo, vedi il *D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169*.

44. Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

1. Per l'attuazione della *direttiva 96/70/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105*, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela ⁽⁶²⁾.

(62) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339*.

45. Prodotti tessili.

1. Per l'attuazione della direttiva 9996/ 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla *legge 26 novembre 1973, n. 883*, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore ⁽⁶³⁾.

(63) In attuazione del presente articolo, vedi il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194*.

46. Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella *legge 24 ottobre 1942, n. 1415*, e successive modificazioni, nel *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*, e successive modificazioni, nel *D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164*, e successive modificazioni, nel *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320*, e successive modificazioni, nel *D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323*, e successive modificazioni, nel decreto 12 settembre 1959 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497*, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268*.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della *legge 21 giugno 1986, n. 317*, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'*articolo 1, comma 40, L. 28 dicembre 1995, n. 549*, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della *L. 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni.

4. Il *decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670*, è abrogato.

47. *Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.*

1. All'*articolo 4, secondo comma, del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 903*, come sostituito dall'*articolo 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 76*, le parole: «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

2. All'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78*, le parole: «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

48. *Prodotti alimentari.*

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla *legge 4 luglio 1967, n. 580*, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
 2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
 3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.
-
-

49. *Paste farcite con carne.*

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537*, come modificato dal *decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251*.
-
-

50. *Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.*

1. L'attuazione della *direttiva 94/33/CE* del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'art. 1, comma 1, lettera c), della L. 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

51. *Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.*

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni ⁽⁶⁴⁾.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

(64) Per l'attuazione della direttiva 93/103/CE, vedi il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298; per l'attuazione della direttiva 95/63/CE, vedi il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

52. *Disposizioni sul miele.*

1. ... ⁽⁶⁵⁾.

2. ... ⁽⁶⁶⁾.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

3. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 6, L. 12 ottobre 1982, n. 753*, come sostituito da ultimo dall'*articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*, è abrogata.

4. Nell'*articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753*, come sostituito dall'*articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*, sono soppresse le parole: «del miele vergine integrale».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(65) Sostituisce il comma 2 dell'*art. 3, L. 12 ottobre 1982, n. 753*.

(66) Sostituisce il comma 5 dell'*art. 3, L. 12 ottobre 1982, n. 753*.

(commento di giurisprudenza)

53. Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.

1. - In attuazione di quanto previsto all'*articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992*, e all'*articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992*, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'*articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92* e all'*articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92* è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli *articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92* e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'*articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92*;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'*articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92*. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92,

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'*articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92* e dell'*articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92*, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'*articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato *regolamento (CEE) n. 2081/92* e del citato *regolamento (CEE) n. 2082/92*. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato *regolamento (CEE) n. 2081/92* è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato *regolamento (CEE) n. 2082/92* è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'*articolo 2602 del codice civile* ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'*articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92* e all'*articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92*. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'*articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666*, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca ⁽⁶⁷⁾.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁶⁸⁾.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi ⁽⁶⁹⁾.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

17-*bis*. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251* ⁽⁷⁰⁾.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo ⁽⁷¹⁾.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ⁽⁷²⁾.

(67) In attuazione di quanto disposto nella presente lettera vedi il *D.M. 12 aprile 2000*.

(68) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 settembre 2000, n. 410*.

(69) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il *D.M. 12 aprile 2000* e il *D.M. 12 ottobre 2000*.

(70) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 125, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(72) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L. 21 dicembre 1999, n. 526*.

54. Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.

1. Il comma 1 dell'*art. 1-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 aprile 1979, n. 95*, introdotto dall'*articolo 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 1993, n. 80*, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

55. Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 .

1. In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al *decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto»;

b) ... ⁽⁷³⁾;

c) ... ⁽⁷⁴⁾;

d) ... ⁽⁷⁵⁾.

(73) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

(74) Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

(75) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

56. Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

1. ... ⁽⁷⁶⁾.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al *D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28* .

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ⁽⁷⁷⁾.

(76) Aggiunge l'art. 13-bis al *D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28*.

(77) Per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, vedi il *D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181*.

57. Modifica della legge comunitaria 1991.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'*articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142*, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della *direttiva 75/318/CEE* del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la *direttiva 90/679/CEE* relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la *direttiva 85/73/CEE* del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e alla *direttiva 90/675/CEE*.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e nella *direttiva 90/675/CEE*.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la *direttiva 64/432/CEE* relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive *77/780/CEE* e *89/646/CEE* relative agli enti creditizi, le

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la *direttiva 93/22/CEE* relativa ai servizi di investimento e la *direttiva 85/611/CEE* in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la *direttiva 91/628/CEE* relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la *direttiva 79/581/CEE* concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la *direttiva 88/314/CEE* concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la *direttiva 89/655/CEE* relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e nella *direttiva 90/675/CEE*.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «Beta-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la *direttiva 79/373/CEE* relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la *direttiva 77/101/CEE*.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la *direttiva 85/73/CEE* per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la *direttiva 80/777/CEE* del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 96/49/CE* del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 92/118/CEE* che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della *direttiva 89/662/CEE* e, per quanto riguarda i patogeni, alla *direttiva 90/425/CEE*.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 86/378/CEE* relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della *direttiva 91/629/CEE* che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la *direttiva 77/93/CEE* concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la *direttiva 64/432/CEE* relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Allegato B

(articolo 1, comma 3)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la *direttiva 90/679/CEE* relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la *direttiva 85/73/CEE* del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e alla *direttiva 90/675/CEE*.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli

veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e nella *direttiva 90/675/CEE*.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la *direttiva 64/432/CEE* relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la *direttiva 93/22/CEE* relativa ai servizi di investimento e la *direttiva 85/611/CEE* in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la *direttiva 91/628/CEE* relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la *direttiva 89/655/CEE* relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE*).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della *direttiva 85/73/CEE* relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'*allegato A della direttiva 89/662/CEE* e nella *direttiva 90/675/CEE*.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «Beta-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la *direttiva 77/101/CEE*.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la *direttiva 85/73/CEE* per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la *direttiva 80/777/CEE* del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 92/118/CEE* che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della *direttiva 89/662/CEE* e, per quanto riguarda i patogeni, alla *direttiva 90/425/CEE*.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 86/378/CEE* relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della *direttiva 91/629/CEE* che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la *direttiva 77/93/CEE* concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

Allegato C

(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽⁷⁸⁾.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la *direttiva 93/75/CEE* del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.

97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la *direttiva 93/65/CEE* del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la *direttiva 92/117/CEE* riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

(78) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il *D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324*.

Allegato D

(articolo 6)

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la *direttiva 90/539/CEE* relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la *direttiva 91/494/CEE* relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della *direttiva 92/75/CEE* per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della *direttiva 76/769/CEE* concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla *direttiva 91/296/CEE* del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della *direttiva 77/96/CEE* del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della *direttiva 76/769/CEE* concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la *direttiva 92/120/CEE* del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la *direttiva 92/120/CEE* relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della *direttiva 92/75/CEE* per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della *direttiva 92/75/CEE* per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la *direttiva 86/662/CEE* del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della *direttiva 90/679/CEE* del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici logici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/39/CEE).

95/491/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla *direttiva 91/296/CEE* concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo ⁽⁷⁹⁾.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla *direttiva 91/493/CEE* che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la *direttiva 91/321/CEE* sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la *direttiva 74/63/CEE* del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la *direttiva 91/439/CEE* concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la *direttiva 70/524/CEE* relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'*allegato I della direttiva 76/769/CEE* del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della *direttiva 92/75/CEE* del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la *direttiva 76/432/CEE* del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la *direttiva 88/379/CEE* del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la *direttiva 91/442/CEE* relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la *direttiva 70/524/CEE* del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la *direttiva 91/414/CEE* del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la *direttiva 70/220/CEE* concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 94/35/CE* sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 89/398/CEE* relativa al ravvicinamento delle

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 95/2/CE* relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 95/12/CE* che stabilisce le modalità d'applicazione della *direttiva 92/75/CEE* per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la *direttiva 72/462/CEE* concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽⁸⁰⁾.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della *direttiva 80/1107/CEE* del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la *direttiva 74/63/CEE* del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'*allegato I della direttiva 76/769/CEE* del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della *direttiva 76/769/CEE* del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della *direttiva 92/75/CEE* per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.

97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 70/221/CEE* del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 72/306/CEE* del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.

97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la *direttiva 91/439/CEE* concernente la patente di guida.

97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 76/756/CEE* del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 76/757/CEE* del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 76/758/CEE* del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 76/760/CEE* del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 77/539/CEE* del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della *direttiva 96/74/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.

97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'*allegato C della direttiva 92/51/CEE* del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la *direttiva 89/48/CEE* del Consiglio.

Legge n. 128 del 24 aprile 1998

97/39/CE: 21^a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la *direttiva 75/443/CEE* del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.

97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della *direttiva 76/768/CEE* concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.

97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la *direttiva 82/711/CEE* del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(79) Per il recepimento della *direttiva 95/57/CE*, vedi il *D.M. 25 settembre 1998*.

(80) Per il recepimento della *direttiva 96/93/CE*, vedi il *D.M. 19 giugno 2000, n. 303*.

Allegato E

(articolo 4)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione <i>articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE</i> (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione <i>articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE</i> concernente talune attività nel settore farmaceutico

Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

2. 1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente

Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996

della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

5. 1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 :

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996

Legge n. 483 del 3 agosto 1994

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 21 febbraio 1994, n. 128, D.L. 19 marzo 1994, n. 188, e D.L. 26 aprile 1994, n. 251.

Decreto Legge n. 408 del 24 giugno 1994 ⁽¹⁾.**Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148, e convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483* (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 21 febbraio 1994, n. 128*, del *D.L. 19 marzo 1994, n. 188*, e del *D.L. 26 aprile 1994, n. 251*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine ⁽²⁾;

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo ⁽³⁾.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'*articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, come modificato dall'*articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9*, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia ⁽⁴⁾;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione;

c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale ⁽⁵⁾.

7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla *direttiva 2013/1/UE* del Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione ⁽⁶⁾.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle

quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall'ufficio elettorale nazionale ⁽⁷⁾.

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile ⁽⁸⁾.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri ⁽⁹⁾.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

(4) Lettera così sostituita dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

(5) Lettera aggiunta dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

(6) Comma così sostituito dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

(7) L'originario comma 9 è stato così sostituito, con gli attuali commi 9, 9-bis e 9-ter, dalla lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

(8) L'originario comma 9 è stato così sostituito, con gli attuali commi 9, 9-bis e 9-ter, dalla lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

(9) L'originario comma 9 è stato così sostituito, con gli attuali commi 9, 9-bis e 9-ter, dalla lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11*.

3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'*articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'*articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979*, come modificato dall'*articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61*, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge ⁽¹⁰⁾.

(10) Vedi, anche, il *D.M. 14 aprile 2004* e il *D.M. 8 aprile 2009*.

4. Adempimenti preliminari.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltrare ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200 ⁽¹¹⁾.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40*, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

(11) Vedi, anche, l'art. 2, comma 17-bis, *D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

5. Operazioni di voto.

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'*articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.
4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.
6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.
7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , e successive modificazioni, e degli *articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136* .
8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.
9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.
10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , possono essere rilasciati da un medico del luogo.
11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , separatamente per ogni circoscrizione elettorale.
12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.
13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio

consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

6. Operazioni di scrutinio.

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'*articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'*articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979*.

7. Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero.

1. ... ⁽¹²⁾.

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

(12) Sostituisce l'*art. 53, L. 24 gennaio 1979, n. 18*.

8. Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Aggiunge un comma all'*art. 3*, sostituisce il comma 2 dell'*art. 4* e abroga l'*art. 26*, l'*art. 28*, i primi sei commi dell'*art. 30*, l'*art. 36* e l'*art. 37, L. 24 gennaio 1979, n. 18*.

9. Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo ⁽¹⁴⁾.

1. È approvata la *decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993* recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo ⁽¹⁵⁾ è elevato da ottantuno a ottantasette.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ⁽¹⁶⁾.

(14) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78*.

(15) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78*.

(16) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 1994, n. 483*.

10. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.